



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI**

IL PROCURATORE

Prot. n. 185 Disp. di Servizio

Rieti, 31 gennaio 2022

**AI SIGNORI SOSTITUTI
AI SIGNORI VICE PROCURATORI ONORARI
A TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI POLIZIA GIUDIZIARIA
AL TECNICO INFORMATICO SIGNOR GIANNI RENZI
AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA
sede**

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
AL SIGNOR MEDICO COMPETENTE
loro sedi**

Oggetto: Misure di cautela sanitaria per fronteggiare l'emergenza Covid-19:
attuazione del d.l. 7 gennaio 2022, n.1 e del d.P.C.m. 21 gennaio 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Viste tutte le disposizioni normative e le linee-guida governative funzionali al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visti, in particolare, i precedenti d.l. 52/2021, il d.l. 127/2021, il d.l. 139/2021, tutti recanti misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

Visto il d.l. 24 dicembre 2021, n.221 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al **31 marzo 2022**;

P. P. Antonio Morco
31.01.22 ore 16.00 1

- Dal 1° febbraio 2022 al 31 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe normativamente disposte) il personale preposto attuerà le verifiche dei certificati verdi ordinari (*green pass base*) per l'accesso agli uffici giudiziari dei **soggetti diversi da quelli di cui a tutti i punti che precedono**, secondo le modifiche apportate dall'art. 9-bis del D.L. n. 52 del 2021 dall'art. 3 del D.L. n. 1 del 2022.
- Dal 15 febbraio 2022 il personale preposto estenderà il controllo anche all'obbligo di esibizione dell'apposita certificazione (c.d. *green pass rafforzato*) per l'ingresso in ufficio degli **ultracinquantenni** che fanno parte delle categorie di cui al precedente punto 1, in quanto destinatari dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-*quinquies* del D.L. n. 44 del 2021, introdotto dall'art. 1 D.L. n. 1 del 2022;
- Sono esentati dai controlli i testimoni e le parti del processo

RICHIAMA

come sopra detto, integralmente il contenuto delle proprie precedenti disposizioni, tra le quali, in particolare:

1. Il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro, trattandosi di specifico obbligo nonché requisito indispensabile per l'accesso agli uffici giudiziari. Il soggetto che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma che non sia in grado di esibirla, non sarà ammesso agli Uffici Giudiziari;
2. L'art. 1 comma 2, prevede che l'obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni *"non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute."* In merito richiamando quanto già indicato in specifica circolare DOG del Ministro della Giustizia, i soggetti esentati dalla campagna vaccinale – sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute - saranno sottoposti a controllo mediante lettura di specifico QR code che è in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, i soggetti esenti sono tenuti alla trasmissione della documentazione sanitaria in tema di esenzione al medico competente dell'ufficio di appartenenza e non saranno sottoposti a controllo. Essi, tuttavia, potranno autorizzare il medico competente ad informare il personale deputato ai controlli della circostanza dell'esistenza di esonero dalle verifiche.
3. La verifica del possesso della certificazione verde è configurata dal decreto-legge 127 del 2021 come un vero e proprio controllo di accesso a luogo di lavoro e non come verifica di condizioni sanitarie; essa, dunque, rientra nel quadro dei servizi resi dalla Vigilanza Privata a mente del contratto sottoscritto. Pertanto, alla verifica delle certificazioni verdi COVID-10 provvede – con le modalità già in essere - il personale della Società incaricata del servizio di

Visto, in particolare, da ultimo il d.l. 7 gennaio 2022, n. 1, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore* (GU n.4 del 7-1-2022, vigente al 8-1-2022)

Vista la disposizione di servizio n.24 dell'11 gennaio 2022 che qui integralmente si richiama

PREMESSO CHE

- come è noto, per tutti i soggetti non compresi nelle categorie per le quali erano già stati attivati i controlli all'ingresso (quali magistrati ed equiparati, il personale amministrativo ed equiparati, i difensori, i periti, i consulenti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione), l'art. 9-bis, comma 1 bis, del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 3, comma 1 lett. a), del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1, stabilisce che **dal 1° febbraio al 31 marzo 2022** l'accesso agli uffici pubblici è consentito solo ai soggetti in possesso di una delle c.d. certificazioni verdi COVID 19;
- in base alla lett. b del citato comma 1bis, il d.P.C.m del 21 gennaio 2022 ha definito le esigenze essenziali e primarie della persona – tra cui quelle di “giustizia” – per soddisfare le quali è possibile accedere senza il possesso di una certificazione verde,
- nella parte che qui interessa, il d.P.C.m. espressamente prevede che :
 - le esigenze di giustizia per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari senza il possesso della certificazione verde sono esclusivamente quelle relative alla “presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati, o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”;
 - il rispetto di tali misure è assicurato dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione;
 - resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, comma 8, del D.L. n. 52 del 2021 (come modificato), circa la non sottoposizione ai controlli di testimoni e parti del processo,
- L'art. 4 quater, come introdotto dall'art. 1 del d.l. 1/2022, introduce obbligo generale di vaccinazione per gli **ultracinquantenni**: tale obbligo, vigente dal giorno 8 gennaio 2022 al giorno 15 giugno 2022, si tradurrà nell'obbligo di esibizione della relativa certificazione (cosiddetto *green pass rafforzato*) per l'ingresso in questi Uffici da parte dei soggetti ultracinquantenni che fanno parte del personale dell'amministrazione della giustizia ed equiparati, dei magistrati degli ausiliari ed equiparati. Tale obbligo di esibizione decorrerà dal 15 febbraio 2022;

DISPONE

- Il personale già preposto continuerà a dar corso a mezzo di personale appositamente incaricato ai controlli già in essere (possesso del c.d *green pass base*) nei confronti del **personale amministrativo** degli Uffici giudiziari e degli altri soggetti appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies del D.L. n. 52 del 2021 (come – tra gli altri – gli addetti alla pulizia, alla ristorazione e alla manutenzione, il personale di polizia giudiziaria e di scorta, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso questi Uffici);